

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

42.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ARISTIDE GUNNELLA

### INDICE

	PAG.	
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>La seduta comincia alle 10.</b>
<b>Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari</b> ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3994) . . . . .	351	GILBERTO BONALUMI, <i>Segretario f.f.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
PRESIDENTE . . . . .	351, 352	(È approvato).
CATTANEI FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	352	<b>Discussione del disegno di legge: Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari (Approvato dal Senato) (3994).</b>
CONTE ANTONIO . . . . .	352	
CORTI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	352	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari »,
TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO . . . . .	352	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	366	

già approvato dal Senato nella seduta del 9 marzo 1983.

L'onorevole Francesco Cattanei ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CATTANEI, *Relatore*. Il disegno di legge, che è molto semplice ed è stato già approvato dal Senato, prevede a modificare la tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, semplificando alcune voci, snellendo il numero degli articoli, adeguando l'ammontare dei diritti ai nuovi costi. Nella tabella viene istituita anche la voce « diritti d'urgenza » con lo scopo precipuo di selezionare le richieste che ogni giorno vengono presentate in numero assai elevato ai consolati, verificando così se hanno effettivamente il carattere di prestazione d'urgenza oppure no.

Concludo invitando i colleghi ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO CONTE. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge con l'auspicio che a seguito dell'adeguamento delle tariffe siano anche migliorati i servizi consolari.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento, che ha il significato di una sollecitazione ad adeguare le strutture, perché è indubbio che, se non le aggiorniamo, i nostri servizi saranno sempre insufficienti. Poiché si è dato il via ad operazioni di modernizzazione delle strutture di questi uffici, vorremmo che il nostro voto significasse un incoraggiamento al Governo a continuare su questa strada.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CATTANEI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere.

BRUNO CORTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli e alla tabella che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

(È approvato).

#### ART. 3.

La tabella di cui all'articolo 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

(È approvato).

**TABELLA DEI DIRITTI DA RISCOUTERSI DAGLI UFFICI  
DIPLOMATICI E CONSOLARI (1)**

**SEZIONE I**

**ATTI DI STATO CIVILE (2)**

Art. 1. — Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:		
per ogni foglio . . . . .	L.	6.000
Art. 2. — Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3):		
per ogni foglio . . . . .	L.	4.000
Art. 3. — Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:		
diritto fisso . . . . .	L.	4.000
Art. 4. — Certificato di avvenuta pubblicazione:		
diritto fisso . . . . .	L.	4.000
Art. 5. — Certificato di cittadinanza:		
diritto fisso . . . . .	L.	8.000
Art. 6. — Atti non enunciati negli articoli precedenti (4):		
per ogni atto . . . . .	L.	8.000

**SEZIONE II**

**ATTI NOTARILI**

Art. 7. — Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere - Permuta, cessione di diritti o di ragione qualunque, donazione fra vivi - Co-

---

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero.

(4) Situazione di famiglia, eccetera.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

stituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi:

*ad valorem* (5) (6) . . . . . L. 5‰

Art. 8. — Vendita all'asta pubblica od in altra forma di aeromobile, nave o galleggiante carati di essi:

*ad valorem* . . . . . L. 5‰

Art. 9. — Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave . . .

*gratuito*

Art. 10. — Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):

*ad valorem* . . . . . L. 5‰

(5) La tassa *ad valorem* del 5 per mille si calcola:  
per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;  
per la rendita sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia, od eccedente agli anni 10; sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;  
per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;  
sul cumulo delle annualità sino a un massimo di 10, se è temporanea.

(6) Atto di donazione.

(7) La tassa *ad valorem* del 5 per mille va calcolata:  
per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;  
per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;  
per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;  
per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare;  
per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;  
per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che importa la tassazione più elevata.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

- Art. 11. — Atto di quietanza e di liberazione:  
*ad valorem* . . . . . L. 5‰
- Art. 12. — Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del codice della navigazione - Concessione di ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9):  
*ad valorem* . . . . . L. 5‰
- Art. 13. — Scioglimento di società senza liquidazione - Compromesso (artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile):  
diritto fisso . . . . . L. 8.000
- Art. 14. — Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:  
per ogni atto . . . . . L. 32.000
- Art. 15. — Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo:  
per ogni processo verbale, a foglio L. 4.800
- Art. 16. — Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca:  
per ogni atto . . . . . L. 24.000
- Art. 17. — Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazioni, revoca, rinunzia, ratifica o conferma:  
per ogni atto . . . . . L. 16.000
- Art. 18. — Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:  
per ogni atto o autorizzazione . . . L. 8.000

(9) La tassa *ad valorem* va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito e la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Art. 19. — Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:

fino a lire 1.000.000 . . . . .	L.	8.000
oltre a lire 1.000.000 . . . . .	L.	14.000

Art. 20. — Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto:

per ogni atto . . . . .	L.	8.000
-------------------------	----	-------

Art. 21. — Inventario:

per la prima ora o frazione di ora di vacanza . . . . .	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	L.	16.000
per ogni foglio (11) . . . . .	L.	6.000

Art. 22. — Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:

per ogni foglio . . . . .	L.	4.000
---------------------------	----	-------

Art. 23. — Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata (12) - Atto notorio (13):

diritto fisso . . . . .	L.	4.000
-------------------------	----	-------

Art. 24. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (14):

per ogni foglio . . . . .	L.	12.000
---------------------------	----	--------

---

(11) In caso di vacanza, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Qualora la scrittura privata contenga un contratto di natura patrimoniale, i diritti per esso previsti nella presente tariffa si esigeranno ridotti di un quarto.

(13) Autenticazione firma.

(14) Atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

## SEZIONE III

## PASSAPORTI (15)

Art. 25. — Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale (15-bis).

Art. 26. — Visto su passaporti ordinari o collettivi (16):

a) soggiorno . . . . .	L.	12.000
b) transito . . . . .	L.	4.000

## SEZIONE IV

## ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 27. — Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:

<i>ad valorem</i> (17) . . . . .	L.	1%
----------------------------------	----	----

Art. 28. — Istanze all'autorità consolare e provvedimenti da questa adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari, ai pretori e ai presidenti di tribunale (18):

per ogni istanza o provvedimento . . .	L.	4.000
--	----	-------

Art. 29. — Approvazione del conto finale relativo alla tutela:

sino a lire 4.000.000 . . . . .		<i>gratuito</i>
oltre a lire 4.000.000 . . . . .	L.	4‰

Art. 30. — Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:

per ogni atto di nomina . . . . .	L.	12.000
-----------------------------------	----	--------

(15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente.

(15-bis) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

(16) La tassa è riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.

(17) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 5.000.

(18) Decreto consolare di emancipazione, istanza modifica cognome, verbale di affidamento minore.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

- Art. 31. — Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19):
- |                                  |    |    |
|----------------------------------|----|----|
| <i>ad valorem</i> (20) . . . . . | L. | 1% |
|----------------------------------|----|----|
- Art. 32. — Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:
- |   |    |        |
|---|----|--------|
| per la prima ora o frazione di ora di vacanza . . . . . | L. | 32.000 |
| per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .     | L. | 16.000 |
- Art. 33. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:
- |                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| per ogni atto . . . . . | L. | 20.000 |
|-------------------------|----|--------|

## SEZIONE V

## ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

- Art. 34. — Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare:
- |  |    |       |
|--|----|-------|
| sino a lire 500.000 . . . . .              | L. | 4.000 |
| da lire 500.001 a lire 5.000.000 . . . . . | L. | 2%    |
| oltre lire 5.000.000 . . . . .             | L. | 4%    |
- Art. 35. — Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (21) (22):
- |  |    |             |
|--|----|-------------|
| per somme di danaro . . . . .              | L. | 1% all'anno |
| per ogni altra cosa <i>ad valorem</i> (23) | L. | 1% all'anno |

(19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000.

(20) La tassa *ad valorem* dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

(21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista nell'articolo 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percentuale della tassa stabilita nel presente articolo.

(22) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in lire 1.000.000.

## SEZIONE VI

## ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 36. — Spedizione di navi (24) (25) (26):

sino a 50 tonnellate di stazza netta	<i>gratuito</i>
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta . . . . .	L. 12 per tonn.
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta . . . . .	L. 16 per tonn.
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su . . . . .	L. 20 per tonn.

(24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:

denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'articolo 182 del codice della navigazione;

certificato di arrivo o di partenza;

rapporto sullo stato sanitario;

vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;

vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;

deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;

dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;

rilascio di patente di sanità; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di quella o di altro analogo documento;

atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;

visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;

copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;

compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di polizza di carico;

convenzione di arruolamento dell'equipaggio;

sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione;

processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'articolo 165 del codice della navigazione e dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;

visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;

indagini a seguito di denuncia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(25) La tassa è dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti. Nessuna tassa è dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta.

(26) Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

- Art. 37. — Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia:  
per ogni vidimazione . . . . . L. 2.400
- Art. 38. — Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali . . . . . *gratuito*
- Art. 39. — Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:  
per ogni vidimazione . . . . . L. 24.000
- Art. 40. — Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti . . . . . *gratuito*
- Art. 41. — Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possono importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione) . . . . . *gratuito*
- Art. 42. — Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione):  
per tonnellata metrica . . . . . L. 4.000
- Art. 43. — Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia:  
diritto fisso . . . . . L. 4.000
- Art. 44. — Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione):  
diritto fisso . . . . . L. 4.800

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Art. 45. — Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione):

sino a 50 tonnellate di stazza netta		<i>gratuito</i>
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta . . . . .	L.	1.200
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta . . . . .	L.	2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su . . . . .	L.	4.000

Art. 46. — Dichiarazione di armamento, riarmamento o disarmo di nave, dichiarazione di armatore e di elezione del rappresentante (artt. 426 e 435 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e artt. 265 e 267 del codice della navigazione):

sino a 50 tonnellate di stazza netta		<i>gratuito</i>
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta . . . . .	L.	4.000
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta . . . . .	L.	12.000
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su . . . . .	L.	40.000

Art. 47. — Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria:

sino a 50 tonnellate di stazza netta		<i>gratuito</i>
da 51 tonnellate di stazza netta in su	L.	4 per tonn.

Art. 48. — Verbale di assunzione di prove:

per ogni foglio . . . . .	L.	4.000
---------------------------	----	-------

Art. 49. — Iscrizione nelle matricole o nei registri, compreso il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza di navi o galleggianti. Rinnovo dell'atto di nazionalità e della licenza (artt. 148, 150, 151, 153 del codice della navigazione):

fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	24.000
da 351 tonnellate di stazza netta in su	L.	100.000

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Art. 50. — Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione):		
diritto fisso . . . . .	L.	24.000
Art. 51. — Trascrizione ed annotazione di atti relativi a diritti su navi o galleggianti iscritti nei registri o matricole dell'ufficio consolare:		
<i>ad valorem</i> . . . . .	L.	1%
Art. 52. — Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili . . . . .		gratuito
Art. 53. — Pubblicazione di avvisi ed ogni altro certificato o dichiarazione di ufficio relativi alla dimissione della bandiera nazionale e alla demolizione volontaria della nave:		
fino a 350 tonnellate di stazza netta		
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate	L.	1.200
di stazza netta . . . . .	L.	2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta		
in su . . . . .	L.	4.000
Art. 54. — Atti relativi ad assunzione di comandante straniero (artt. 294 e 886 del codice della navigazione):		
per ogni atto . . . . .	L.	40.000
Art. 55. — Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione):		
per ogni persona assunta . . . . .	L.	4.000
Art. 56. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:		
per ogni atto . . . . .	L.	6.000

## SEZIONE VII

## ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 57. — Vidimazione contratti di lavoro:		
per ogni contratto . . . . .	L.	6.000
Art. 58. — Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari:		
per ogni vidimazione . . . . .	L.	4.000

- Art. 59. — Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza . . . . . *gratuito*
- Art. 60. — Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (27):
- |   |                 |
|---|-----------------|
| sino a lire 400.000 . . . . .               | <i>gratuito</i> |
| da lire 400.001 a lire 1.000.000 . . . L.   | 4.000           |
| da lire 1.000.001 a lire 1.500.000 . . . L. | 8.000           |
| oltre lire 1.500.001 . . . . . L.           | 12.000          |
- Art. 61. — Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:
- |  |        |
|--|--------|
| per ogni rilascio o vidimazione . . . L. | 40.000 |
|--|--------|
- Art. 62. — Certificato di sanità per passeggeri:
- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| per ogni certificato . . . . . L. | 12.000 |
|-----------------------------------|--------|
- Art. 63. — Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:
- |  |        |
|--|--------|
| per ogni rilascio o vidimazione . . . L. | 40.000 |
|--|--------|
- Art. 64. — Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:
- |   |        |
|---|--------|
| fino a lire 1.500.000 . . . . . L.          | 8.000  |
| da lire 1.500.001 a lire 3.000.000 . . . L. | 20.000 |
| superiori a lire 3.000.000 . . . . . L.     | 40.000 |
- Art. 65. — Vidimazione di documenti doganali (28) (29):
- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| per ogni vidimazione . . . . . L. | 40.000 |
|-----------------------------------|--------|

(27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64.

(29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.

- Art. 66. — Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza:
- |                                 |    |        |
|---------------------------------|----|--------|
| per ogni attestazione . . . . . | L. | 32.000 |
|---------------------------------|----|--------|
- Art. 67. — Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (30) (31):
- |                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| per ogni atto . . . . . | L. | 20.000 |
|-------------------------|----|--------|

## SEZIONE VIII

## ATTI NON CONTEMPLATI NELLE SEZIONI PRECEDENTI

- Art. 68. — Processi verbali (32):
- |                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| per ogni foglio . . . . . | L. | 10.000 |
|---------------------------|----|--------|
- Art. 69. — Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (33):
- |                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| per ogni atto . . . . . | L. | 12.000 |
|-------------------------|----|--------|
- Art. 70. — Legalizzazione di atti (34):
- |                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| per ogni legalizzazione . . . . . | L. | 12.000 |
|-----------------------------------|----|--------|
- Art. 71. — Traduzione atti stato civile (35):
- |   |    |        |
|---|----|--------|
| a) in lingua italiana per ogni foglio               | L. | 6.000  |
| b) in lingua non italiana per ogni foglio . . . . . | L. | 12.000 |
- Art. 72. — Traduzione di atti diversi dallo stato civile:
- |   |    |        |
|---|----|--------|
| a) in lingua italiana per ogni foglio               | L. | 12.000 |
| b) in lingua non italiana per ogni foglio . . . . . | L. | 20.000 |

(30) Attestato doganale.

(31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE = Escursionisti Esteri).

(32) Apposizione sigilli trasporto salme.

(33) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

(34) Per la legalizzazione degli atti di stato civile i diritti sono ridotti della metà.

(35) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita.

---

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

---

Art. 73. — Copia di traduzione di atto di stato civile:		
per ogni foglio . . . . .	L.	2.000
Art. 74. — Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:		
per ogni foglio . . . . .	L.	10.000
Art. 75. — Copia integrale o per estratto di qualunque altro atto (36):		
per ogni foglio . . . . .	L.	4.000
Art. 76. — Certificazione che la traduzione, non eseguita dall'autorità consolare, corrisponde al suo originale (37):		
a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	8.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio . . . . .	L.	12.000
Art. 77. — Diritti di urgenza (38) . . . . .	L.	10.000

---

(36) Atti compresi nelle sezioni IV, VI e VII.

(37) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita.

(38) Per atti da rilasciare nelle 24 ore.

*(È approvata).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Sguae la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Modifica della tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari» (*Approvato dal Senato*) (3994):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Ajello, Biasini, Bonalumi, Cattanei, Chiovini, Conte Antonio, Cossiga, De Martino, Forlani, Foschi, Galli Luigi, Giadresco, Giuliano Gunnella, Lattanzio, Malfatti, Pasquini, Piccoli Flaminio, Pisoni, Rubbi, Scalfaro, Sedati, Tremaglia, Zaccagnini.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO